

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2086/88 DELLA COMMISSIONE****del 13 luglio 1988****che fissa il prelievo all'importazione per il melasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1887/88 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2003/88 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 1887/88 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 modificato, è fissato, per i melassi, anche decolorati (sottovoci 1703 10 00 e 1703 90 00 della nomenclatura combinata), a 0 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 53.

<sup>(4)</sup> GU n. L 176 del 7. 7. 1988, pag. 27.